



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

C.F. 0034663 023 9 - Tel. 045/6339800 - Fax 045/6370290

C O P I A

DELIBERAZIONE N. 60 DEL 21/07/2011

Deliberazione del Consiglio Comunale

**OGGETTO: PROGRAMMAZIONE SULLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE
L.R. N. 29/2007 E DLGS 2982/2008 - E RELATIVO REGOLAMENTO PER IL RILASCIO
DELLE AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.**

L'anno **2011** addì **ventuno** del mese di **Luglio** alle ore 19:00 nella sala delle adunanze consiliari in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione;

Previo l'osservanza delle formalità prescritte dal D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

TOSONI ANGELO	Sindaco	Presente
VESENTINI ANDREA	Consigliere Comunale	Presente
MARCONI MARTINA	Consigliere Comunale	Presente
OLIOSI LEONARDO	Consigliere Comunale	Presente
MENINI CESARE	Consigliere Comunale - Presidente	Presente
BONFAINI FRANCESCO	Consigliere Comunale	Presente
VALBUSA VANIA	Consigliere Comunale	Presente
MAZZAFELLI SIMONE	Consigliere Comunale	Presente
DAL FORNO MARCO	Consigliere Comunale	Assente
MOLINARI ANDREA	Consigliere Comunale	Presente
TURRINA GIAMPAOLO	Consigliere Comunale	Presente
BENINI SILVANO	Consigliere Comunale	Presente
MAZZI CORRADO	Consigliere Comunale	Presente
FORNARI VALENTINA	Consigliere Comunale	Presente
LUGO MARIA GRAZIA	Consigliere Comunale	Assente
CORDIOLI NICOLA	Consigliere Comunale	Presente
PASINI FRANCESCO	Consigliere Comunale	Presente
PEZZINI ALBINO	Consigliere Comunale	Assente
SACHETTO FAUSTO	Consigliere Comunale	Assente
VICENTINI GIORGIO	Consigliere Comunale	Presente
MORANDINI GIAN LUCA	Consigliere Comunale	Presente

Presenti n. 17 Assenti n. 4

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig. PERUZZI DR. GIOVANNI.

Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig. MENINI CESARE, assunta la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sopra l'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

Copia della presente deliberazione viene trasmessa, a cura dell'Ufficio Segreteria, ai Responsabili degli Uffici appresso indicati che ne accusano ricevuta per l'attuazione come da firma che segue:

Uff. Ragioneria: _____

Uff. proponente: _____

Uff. _____: _____



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

C.F. 0034663 023 9 - Tel. 045/6339800 - Fax 045/6370290

Deliberazione Consiglio Comunale n. 60 del 21/07/2011

Vista la proposta di deliberazione riguardante:

PROGRAMMAZIONE SULLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE L.R. N. 29/2007 E DLGS 2982/2008 - E RELATIVO REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

corredata dei prescritti pareri a norma art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Udito quanto emerso dalla discussione in aula, come sommariamente riportata nel verbale di adunanza ed integralmente conservata agli atti mediante registrazione magnetica, a cura della segreteria comunale, a disposizione dei singoli Consiglieri e degli aventi titolo;

Udita la dichiarazione di voto del consigliere Morandini: "La posizione del nostro gruppo sarà di astensione. Condividiamo infatti lo spirito della normativa europea regionale volta alla liberalizzazione del settore economico e quindi alla soddisfazione di un'esigenza di efficienza del mercato. Allo stesso tempo tuttavia la stessa normativa regionale di riferimento pone la concorrenza non come il solo ma come uno dei più e diversi criteri, insieme a quelli di tutela dell'ordine pubblico, salvaguardia della tranquillità, valutazione del contesto urbanistico. In sostanza, a fronte di un indirizzo liberista, la normativa riconosce comunque agli enti locali e dunque ai Comuni il ruolo di governo e programmazione del territorio. In forza di questo i Comuni hanno il potere di stabilire dei parametri sia quantitativi che qualitativi per l'apertura di nuovi esercizi. Pur dunque apprezzando l'intento non condividiamo il particolare modo due cose: una la zonizzazione in due sole aree quando il territorio presenta molteplici aree omogenee diverse fra di loro, non solo due, ed il secondo punto di perplessità è la completa ed assoluta liberalizzazione dell'area del centro storico che secondo noi, invece, meriterebbe un piano di rivitalizzazione commerciale che certo non può passare solo tramite l'apertura di nuovi bar. Come gruppo siamo, invece, disponibili ad aprire un confronto approfondito su quello che è la debolezza del commercio a Valeggio e cercare delle misure che, non so quali possono essere, per incentivare le imprese commerciali del centro ad aprire in questo luogo":

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate che si recepiscono nel presente provvedimento anche per i fini di cui all'art. 3 della Legge 241/1990;

Effettuata la votazione per alzata di mano ed eseguito il computo dei voti, si ha il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n. 17
Consiglieri astenuti	n. 2 (Morandini – Vicentini)
Consiglieri votanti	n. 15
Maggioranza	n. 8
Voti favorevoli	n. 15
Voti contrari	nessuno

Il Consiglio Comunale approva.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

C.F. 0034663 023 9 - Tel. 045/6339800 - Fax 045/6370290

Deliberazione Consiglio Comunale n. 60 del 21/07/2011

Inoltre, su proposta del Presidente del Consiglio, con voti favorevoli n. 15, contrari nessuno su n. 17 consiglieri presenti essendosi astenuti n. 2 consiglieri (Morandini – Vicentini) espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

C.F. 0034663 023 9 - Tel. 045/6339800 - Fax 045/6370290

Deliberazione Consiglio Comunale n. 60 del 21/07/2011

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI INIZIATIVA DELL'ASSESSORE AI SERVIZI, ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO

**OGGETTO: PROGRAMMAZIONE SULLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONI ALIMENTI E BEVANDE
L.R. N. 29/2007 E DLGS 2982/2008 E RELATIVO REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA DI SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE.**

Premesso quanto segue:

La legge regionale n. 29 del 21 settembre 2007 ha riscritto la normativa relativa all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, individuandone le finalità e precisamente:

- lo sviluppo e l'innovazione del settore in armonia con le altre attività economiche, in particolare con il settore del turismo;
- la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori e dei dipendenti;
- la tutela del consumatore in relazione ai prezzi e alla qualità del servizio;
- la semplificazione delle procedure amministrative,
- la salvaguardia e la riqualificazione della rete degli esercizi pubblici di somministrazione nelle zone più sensibili del territorio (centro storico, rurale, nei centri urbani minori ecc.);
- la promozione e lo sviluppo dell'enogastronomia e delle produzioni tipiche locali.

Attese tali finalità e considerati anche i problemi di ordine pubblico e di sicurezza che tali attività possono determinare, la scelta del legislatore regionale è di mantenere una programmazione di settore affidata alla competenza comunale che, in ogni caso, segni il superamento di quanto previsto dalla legge n. 25/1996.

Non si può non riconoscere, infatti, il ruolo che la rete di somministrazione ricopre nel mantenimento della vitalità di un organismo urbano e, allo stesso tempo, nella sua funzione di aggregazione e socialità per i consumatori, i quali rappresentano i principali fruitori del servizio.

Per garantire uniformità e omogeneità, la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 33 c. 1 della legge regionale n. 29/2007, ha approvato con la deliberazione n. 2982 del 14 ottobre 2008 le linee guida dei parametri e dei criteri di programmazione cui i Comuni devono attenersi per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

L'obiettivo è di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore, tenendo conto anche dei flussi turistici e delle caratteristiche urbanistiche e di accessibilità, nonché delle vocazioni delle diverse parti del territorio, perseguendo:

- la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini;
- la tutela della salute, il controllo dell'inquinamento acustico e ambientale, la prevenzione dell'alcolismo e la tutela dell'integrità psichica della persona;
- la tutela dei consumatori (nella duplice veste di garanzia e qualità del servizio) e della concorrenza;
- la conservazione e la salvaguardia del paesaggio e del patrimonio storico e artistico;
- il miglioramento della qualità di vita.

Ne discende che i criteri regionali, diversamente dal passato, rappresentano strumenti di governo del territorio e di verifica delle caratteristiche urbanistiche e di accessibilità delle diverse parti, al fine di armonizzare le esigenze della concorrenza e dei livelli di servizio (adeguati al territorio e alla popolazione) con la sostenibilità sociale e ambientale degli esercizi.

La nozione di "sostenibilità" (intesa come capacità di una determinata zona di assorbire gli impatti indotti dalla presenza degli esercizi di somministrazione) è del tutto originale e abbraccia una molteplicità di interessi pubblici oggetto di tutela, coniugando le esigenze dell'economia urbana con la salvaguardia del patrimonio storico - culturale, la tutela della salute e, più in generale, l'insieme dei comportamenti sociali.

Sono necessari pertanto idonei strumenti di indagine, oltremodo diversi rispetto al passato.

In conformità alla delibera di Giunta regionale n. 2982/2008, quindi, il presente provvedimento non prende in considerazione quote predefinite di mercato, discostandosi nettamente dagli obiettivi dell'art. 2 della legge



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

C.F. 0034663 023 9 - Tel. 045/6339800 - Fax 045/6370290

Deliberazione Consiglio Comunale n. 60 del 21/07/2011

25/1996, ma utilizza indicatori utili per il governo delle diverse implicazioni (sociali, ambientali, di ordine pubblico) legate all'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Sulla base dell'art. 34 della L.R. n. 29/2007 e del D.Lgs. 59/2010, nonché della L.122/2010 l'Amministrazione ha provveduto a delineare il piano di programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, allegato al presente provvedimento e sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale.

Lo studio ha seguito una metodologia precisa con le seguenti fasi di lavoro:

- conoscenza delle caratteristiche demografiche, territoriali, ambientali, sociali ed economiche del comune (analisi demografica; stima della popolazione residente e fluttuante; mappatura della dislocazione dei pubblici esercizi; analisi della dislocazione delle attività produttive, commerciali, direzionali; flussi di mobilità e domanda di accessibilità urbana; classificazione acustica; piano del traffico; qualità dell'aria, ecc.);
- suddivisione del territorio in zone funzionali omogenee (centrale, periferica);
- individuazione e sviluppo degli indicatori di accessibilità, concorrenza e sostenibilità;
- valutazione complessiva delle esigenze di tutela della concorrenza, del livello di servizio da rendere ai consumatori e della sostenibilità sociale e ambientale e programmazione delle nuove aperture di pubblici esercizi per il successivo triennio.

E' stato infine predisposto l'allegato regolamento comunale di disciplina del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Il regolamento, in applicazione della programmazione comunale ed in coerenza con le disposizioni e con i principi legislativi vigenti, si propone di semplificare le procedure amministrative per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Si evidenzia in particolare che è stato inserito l'obbligo di presentare in caso di nuova apertura di pubblici esercizi, idonea documentazione d'impatto acustico.

Tutto ciò premesso,

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 che disciplina il commercio;

VISTA la legge Regionale n. 29 del 21 settembre 2007 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande";

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 14 ottobre 2008, n. 2982 contenente le linee guida per la programmazione comunale degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

DATO atto che gli allegati che qui si approvano sono stati oggetto di incontro con le Associazioni di Categoria in data 07/06/2011 giusta comunicazione in data 19/05/2011 a cui è seguito la presentazione di osservazioni sull'argomento da parte della Confesercenti giusta nota acquisita in atti 23/06/2011 prot. N. 11242;

RILEVATO che le osservazioni pur chiedendo una programmazione di insediamenti di qualità possano essere sostanzialmente positive e che le criticità rimostrate sono supportate dalla suddivisione del territorio in due zone (Centro e Resto del Territorio) e che la zona "Resto del Territorio" è nata per evidenziare eventuali criticità che non ci sono nel centro storico (es. parcheggi);

VISTA la legge n. 241/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il D.Lgs. 59/2010;

SI PROPONE

1) Di approvare la programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande (allegato A), che costituisce parte integrante della presente deliberazione.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

C.F. 0034663 023 9 - Tel. 045/6339800 - Fax 045/6370290

Deliberazione Consiglio Comunale n. 60 del 21/07/2011

- 2) Di dare atto che la programmazione ha validità triennale.
- 3) Di approvare il "Regolamento comunale di disciplina del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande" (allegato B).
- 4) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa.

IL PROPONENTE

F.to Francesco Bonfaini



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

C.F. 0034663 023 9 - Tel. 045/6339800 - Fax 045/6370290

Deliberazione Consiglio Comunale n. 60 del 21/07/2011

ALLEGATO A

APERTURE DI NUOVI PUBBLICI ESERCIZI ANALISI E CONSIDERAZIONI

Premessa

A seguito della riforma del Titolo V parte seconda della Costituzione, operata con la legge costituzionale n. 3/2001, la materia della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è stata attribuita la competenza legislativa primaria delle Regioni, ferma restando, tuttavia, la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza.

La legge regionale n. 29 del 21 settembre 2007 del Veneto, ha riscritto la normativa relativa all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, individuandone le finalità e precisamente:

- lo sviluppo e l'innovazione del settore in armonia con le altre attività economiche, in particolare con il settore del turismo;
- la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori e dei dipendenti;
- la tutela del consumatore in relazione ai prezzi e alla qualità del servizio;
- la semplificazione delle procedure amministrative,
- la salvaguardia e la riqualificazione della rete degli esercizi pubblici di somministrazione nelle zone più sensibili del territorio (centro storico, rurale, nei centri urbani minori ecc.).

Attese tali finalità e considerati anche i problemi di ordine pubblico e di sicurezza che tali attività possono determinare, la scelta del legislatore regionale è di mantenere una programmazione di settore affidata alla competenza comunale che, in ogni caso, segni il superamento di quanto previsto dalla precedente normativa. Non si può non riconoscere, infatti, il ruolo che la rete di somministrazione ricopre nel mantenimento della vitalità di un organismo urbano e, allo stesso tempo, nella sua funzione di aggregazione e socialità per i consumatori, i quali rappresentano i principali fruitori del servizio.

Per garantire uniformità e omogeneità, la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 33 c. 1 della legge regionale n. 29/2007, ha approvato con la deliberazione n. 2982 del 14 ottobre 2008 le linee guida dei parametri e dei criteri di programmazione cui i Comuni devono attenersi per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

L'obiettivo è di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore, tenendo conto anche dei flussi turistici e delle caratteristiche urbanistiche e di accessibilità, nonché delle vocazioni delle diverse parti del territorio, perseguendo:

- la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini;
- la tutela della salute, il controllo dell'inquinamento acustico e ambientale, la prevenzione dell'alcolismo e la tutela dell'integrità psichica della persona;
- la tutela dei consumatori e della concorrenza;
- la conservazione e la salvaguardia del paesaggio e del patrimonio storico e artistico;
- il miglioramento della qualità di vita.

Ne discende che i criteri regionali, diversamente dal passato, rappresentano strumenti di governo del territorio e di verifica delle caratteristiche urbanistiche e di accessibilità delle diverse parti, al fine di armonizzare le esigenze della concorrenza e dei livelli di servizio con la sostenibilità sociale e ambientale degli esercizi.

La nozione di "sostenibilità" intesa come capacità di una determinata zona di assorbire gli impatti indotti dalla presenza degli esercizi di somministrazione è del tutto originale e abbraccia una molteplicità di interessi pubblici oggetto di tutela, coniugando le esigenze dell'economia urbana con la salvaguardia del patrimonio storico - culturale, la tutela della salute e, più in generale, l'insieme dei comportamenti sociali.

Non si prendono in considerazione quote predefinite di mercato, ma si analizzano altre caratteristiche del territorio utili per la gestione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande come ad esempio implicazioni sociali, ambientali, di ordine pubblico.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

C.F. 0034663 023 9 - Tel. 045/6339800 - Fax 045/6370290

Deliberazione Consiglio Comunale n. 60 del 21/07/2011

Nel frattempo la direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno ha formulato una serie di principi che tendono alla progressiva armonizzazione delle normative nazionali e regionali in materia di servizi, allo scopo di promuovere una maggiore competitività del mercato. In particolare la direttiva, che ha come ambito di applicazione i servizi intesi come l'insieme delle prestazioni svolte in forma imprenditoriale o professionale, fornite senza vincolo di subordinazione e normalmente retribuite, pone l'obiettivo di eliminare le barriere allo sviluppo del settore dei servizi all'interno degli Stati membri, imponendo la rimozione degli ostacoli che impediscono o limitano la libera circolazione dei servizi all'interno dell'Unione europea. Con il D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 lo Stato provvedeva a recepire nell'ordinamento italiano le disposizioni di cui alla Direttiva europea.

I Comuni quindi, limitatamente a zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività.

Tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità di servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità.

L'amministrazione di Valeggio Sul Mincio non intende limitare le nuove aperture di pubblici esercizi, in presenza di un imprenditore che voglia investire in comune avendo individuato locali idonei allo scopo, sia dal punto di vista urbanistico, di destinazione d'uso, igienico-sanitario e che soddisfino la normativa regionale sull'impatto acustico.

Attualmente Valeggio sul Mincio conta n. 78 pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, georeferenziati nella cartografia allegata alla presente relazione.

La maggior parte (24) insiste nell'ex zona "Centro Storico del capoluogo".

Zonizzazione

Si ritengono definitivamente superate le sei zone della precedente pianificazione dei pubblici esercizi e con esse il "numero" di nuovi bar e ristoranti concedibili nelle singole zone, numero questo che veniva calcolato sulla base delle aperture già esistenti e della quota di popolazione ivi presente e della capacità di reddito.

Idealmente, o comunque, per programmazioni future, il territorio di Valeggio è stato suddiviso in due zone:

zona A - Centro Storico del capoluogo;
zona B - Resto del Territorio;

La definizione delle due zone è evidenziata dalla planimetria allegata al presente studio.

Centro Storico

Il centro storico è delimitato dalle seguenti vie: via XXV Aprile, vicolo Solferino, Via San Rocco, via Santa Maria, vicolo San Martino, Piazza San Rocco, vicolo San Carlo Borromeo, via Roma, vicolo Palestro, vicolo Nino Bixio, vicolo Oratorio, via Magenta, via Marsala, via IV Novembre, via Jacopo Foroni, via Goito, via G. Marconi, via G. Zamboni, via G. Verdi, Piazza G. Garibaldi, via della Casa Comunale, viale dei Mutilati Invalidi di Guerra e del Lavoro, vicolo Custoza, via Circonvallazione Maffei, via Circonvallazione Sud, Corte Cittadella, via Castello, Piazza Carlo Alberto, vicolo Calatafimi, via Campagnolo, vicolo Avanzini, via Baden Powell, via Bastia, vicolo Belfiore, via Antonio Murari, via A. Sala.

L'attività turistica è presente per tutta la durata dell'anno e vivace è anche l'attività artigianale e commerciale legata al turismo.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

C.F. 0034663 023 9 - Tel. 045/6339800 - Fax 045/6370290

Deliberazione Consiglio Comunale n. 60 del 21/07/2011

L'Amministrazione Comunale promuove costantemente le manifestazioni socio-culturali, anche proposte da organismi privati.

Ciò significa una presenza costante per l'intero anno, di popolazione proveniente da altri territori limitrofi oltre che di turisti stranieri.

Il centro storico così definito rappresenta una bella realtà turistica e come si è detto non presenta particolari criticità di ordine pubblico e/o di disturbo alla quiete pubblica.

La realtà, infatti, costituita dai pubblici esercizi non va a creare problematiche alla popolazione. La presenza poi di un sistema di parcheggio diffuso in centro storico favorisce un comodo accesso senza particolari problemi di inquinamento e viabilità.

L'Amministrazione Comunale non vuole ostacolare le nuove aperture di pubblici esercizi in quanto crede nel loro ruolo di rivitalizzazione dei luoghi, vuole favorirne la crescita, in quel processo di liberalizzazione suggerito dalla Comunità Europea.

Non dimentica, peraltro, i necessari limiti imposti dalla sostenibilità ambientale e sociale, dal diritto dei residenti alla tranquillità e al riposo, dalla viabilità, dalla doverosa tutela delle aree di pregio artistico e storico.

Il rispetto dell'orario di chiusura dei locali è, infatti, costantemente monitorato dalla Polizia Locale.

Il problema della viabilità è stato affrontato con la definizione della ZTL e aumentando il numero dei parcheggi a servizio del centro storico come già evidenziato.

Per concludere a differenza di altre realtà il centro storico del capoluogo rappresenta il punto di riferimento sociale-economico e produttivo dell'intero comune, senza però creare problematiche di inquinamento acustico e viabilità in quanto già affrontati ed in fase di attuazione dal nuovo piano del traffico.

Resto del territorio

Il resto del territorio comprende realtà produttive sia del settore primario sia del settore secondario molto attive. Ci sono presenze economiche estremamente interessanti del settore terziario. Ci sono importanti poli di attrazione turistica come Borghetto, Parco Sigurtà, da non sottovalutare le piste cicloturistiche, il parco acquatico Cavour ed il Family Park Altomincio.

A differenza del centro storico il resto del territorio presenta situazioni di criticità dovute alla mancanza di adeguati parcheggi e ad una viabilità talvolta non sufficiente. Conseguentemente la sostenibilità di ulteriori insediamenti di esercizi pubblici dovrà prevedere adeguati strumenti urbanistici che andranno a regolamentare tali insediamenti. L'apertura di un nuovo pubblico esercizio oltre a soddisfare la compatibilità della destinazione d'uso dei locali dovrà garantire il rispetto della disponibilità di superfici a parcheggio secondo gli standard previsti dallo strumento urbanistico.

Metodologia

L'analisi del territorio ha preso in esame le dinamiche demografiche ipotizzate per i prossimi tre anni tenendo conto degli incrementi della popolazione da turismo, da poli di attrazione, da attività economiche insediate. Tale analisi non è stata trasformata in calcoli matematici, ormai superati dalla normativa europea, ma è servita, altresì, per capire il territorio e le sue capacità di assorbire nuovi insediamenti.

Un occhio di riguardo è stato dato al criterio di accessibilità verificando il lavoro tecnico svolto dagli uffici attraverso la georeferenziazione dei pubblici esercizi esistenti.

Il criterio della sostenibilità, fulcro della programmazione, ha preso in esame, l'impatto acustico, il sistema viabilistico e i parcheggi a servizio delle attività commerciali.

In questo comune sono state svolte, infatti, come già evidenziato, indagini demografiche, territoriali, sociali ed economiche che hanno rilevato la mancanza di indicatori negativi e di conseguenza sono possibili nuovi insediamenti su tutto il territorio comunale.

L'amministrazione crede fortemente nel valore di aggregazione tra i quali anche il "bar" favorendo le iniziative economiche in tutto il territorio comunale investendo nella rivitalizzazione della città e organizzando iniziative di vario tipo.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

C.F. 0034663 023 9 - Tel. 045/6339800 - Fax 045/6370290

Deliberazione Consiglio Comunale n. 60 del 21/07/2011

Conclusioni

Si ritiene che il territorio possa sostenere nuovi pubblici esercizi e che non presenti, per il momento, zone da sottoporre a tutela limitando le nuove aperture.

In conclusione si mette al centro dell'attenzione lo strumento urbanistico che dovrà ben definire standard a parcheggio da rispettare in presenza della destinazione d'uso "commerciale" idonea per l'insediamento di pubblici esercizi.

Grande lavoro di controllo è lasciato, inoltre, alla Polizia Locale sulla materia di verifica degli orari delle attività commerciali e di verifica dell'inquinamento acustico.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

C.F. 0034663 023 9 - Tel. 045/6339800 - Fax 045/6370290

Deliberazione Consiglio Comunale n. 60 del 21/07/2011

ALLEGATO B

REGOLAMENTO PER L'INSEDIAMENTO E L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NEL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel Comune di Valeggio conformemente a quanto previsto dalla legge regionale n. 29/2007 e dalle altre disposizioni richiamate nel successivo art. 2.

Articolo 2 - Riferimenti normativi

Il presente Regolamento è formulato ai sensi:

- a) della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni e modificazioni tra le quali in particolare quelle introdotte;
- b) del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", così come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 4 agosto 2006 n. 248;
- c) della Legge Regione Veneto n. 29 del 21 settembre 2007 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande", dalle linee guida approvate dalla Giunta della Regione Veneto con deliberazione n. 2982 del 14 ottobre 2008 e atti successivi;
- d) del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi sul mercato interno, il quale riforma la legge regionale negli articoli specificamente richiamati dal presente Regolamento in relazione a quanto indicato nella Delibera di Giunta Regionale Veneta n. 2026 del 03 agosto 2010;
- e) del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 "regolamento per la semplificazione e riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive".

Articolo 3 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "legge regionale": la legge regionale n. 29/2007;
- b) per "superficie di somministrazione": l'area privata a disposizione dell'operatore, attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione;
- c) per "locale di somministrazione": il locale delimitato da pareti fisse continue non comunicante con altri esercizi;
- d) per "requisiti morali": i requisiti previsti dall'art. 71 del Decreto Legislativo n. 59/2010 come indicati nella Delibera di Giunta Regionale n. 2026 del 03 agosto 2010;
- e) per "requisiti professionali": i requisiti previsti dall'art. 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 così come spiegati nella Circolare n. 3642/c del Ministero dello Sviluppo Economico e D.G.R. n. 2029 del 03 agosto 2010;
- f) per "requisiti di sorvegliabilità": i requisiti stabiliti con decreto ministeriale n. 564 del 17 dicembre 1992, modificato dal decreto ministeriale n. 534 del 5 agosto 1994;
- g) per "manifestazioni ed eventi": le attività di spettacolo o di intrattenimento o di sensibilizzazione, legate a scopi di natura politica, sindacale, culturale, scientifica, religiosa, benefica, sociale, commerciale, promozionale o turistica;
- h) per "zone": la ripartizione del territorio comunale in diverse parti omogenee, effettuata secondo i Criteri di programmazione riportati in apposita relazione approvata dal Consiglio comunale congiuntamente al presente regolamento.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

C.F. 0034663 023 9 - Tel. 045/6339800 - Fax 045/6370290

Deliberazione Consiglio Comunale n. 60 del 21/07/2011

Articolo 4 – Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica:

- a) alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ivi inclusa quella esercitata su aree pubbliche con l'uso di strutture ancorate al suolo con qualsiasi mezzo tale da trasformare in modo durevole l'area occupata;
- b) all'attività di somministrazione effettuata con distributori automatici e a quella svolta al domicilio del consumatore o in locali non aperti al pubblico.

2. Non si applica alle attività indicate dall'art. 2, comma 2 della L.R. 29/2007.

Articolo 5 - Autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande

Sono soggette ad autorizzazione amministrativa le aperture di nuovi esercizi.

TITOLO II – PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI A NUOVE APERTURE

Articolo 6 - Presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune.

Articolo 7 - Documentazione

1. La domanda, in caso di apertura di nuove attività, deve essere corredata da:

- a) planimetria e sezione dei locali aggiornate e corrispondenti ai vani, in scala 1:100 o 1:50, datate e firmate da un architetto, ingegnere o geometra iscritti agli Albi Professionali con l'indicazione della destinazione di ciascun vano, della superficie, della cubatura e altezza e lay-out dell'attrezzature presenti; dalla planimetria devono essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio;
- b) certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;
- c) documentazione di previsione dell'impatto acustico;
- d) copia, debitamente protocollata dall'Ulss, del documento presentato per la "registrazione" ai fini igienico sanitari;
- e) contratto registrato attestante il possesso dei locali (locazione, comodato o altro) o copia dell'atto di proprietà;
- f) copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali;
- g) in caso di nomina del procuratore: copia dell'atto di procura;
- h) copia del permesso di soggiorno per stranieri in corso di validità;
- i) copia di un documento di identità del sottoscrittore.

2. Le istanze eventualmente incomplete dovranno essere integrate con i documenti mancanti entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito positivo, a pena di decadenza. Il termine previsto per la conclusione del procedimento rimane sospeso fino alla consegna della documentazione. Al fine di godere delle relative priorità, è necessario produrre la relativa documentazione in sede di presentazione della domanda.

3. La documentazione di previsione sull'impatto acustico sarà trasmessa dal Comune all'ARPAV e all'Ulss. L'eventuale parere negativo comporterà l'obbligo di adeguare il locale. In ogni caso per tutti i locali ubicati nel territorio del Comune dovranno essere osservate le prescrizioni che saranno imposte dal Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale.

Articolo 8 - Accoglimento e diniego

1. Il Comune invia al soggetto richiedente una comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990.
2. Il diniego ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90 o l'accoglimento della domanda sono comunicati entro 120 giorni dalla data di presentazione.
3. Le autorizzazioni all'apertura decadono quando il titolare non attiva l'esercizio entro 180 giorni dalla data della comunicazione del rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.

Articolo 9 - Silenzio assenso

La domanda deve ritenersi accolta qualora non sia comunicato provvedimento di diniego entro 120 giorni dalla data di presentazione.

Articolo 10 - Rilascio dell'autorizzazione



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

C.F. 0034663 023 9 - Tel. 045/6339800 - Fax 045/6370290

Deliberazione Consiglio Comunale n. 60 del 21/07/2011

1. L'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande viene rilasciata entro 90 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda o dalla presentazione dei documenti mancanti in caso di domande incomplete.
2. L'autorizzazione abilita all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi, od impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché allo svolgimento di giochi leciti.
3. L'autorizzazione abilita inoltre all'effettuazione di intrattenimenti musicali e/o di svago, anche attraverso l'uso di televisioni, radio - stereo - cd o Karaoke, con esclusione di balli e/o danze, e a condizione che tali forme d'intrattenimento siano esercitate in forma secondaria e complementare rispetto all'attività principale di somministrazione di alimenti e bevande, senza allestimento e predisposizione di sale o spazi appositamente attrezzati, senza il pagamento di un biglietto d'ingresso o aumento del prezzo delle consumazioni e senza che si effettui pubblicità dell'evento o del trattenimento medesimo, nel rispetto delle vigenti norme in materia di inquinamento acustico.

Articolo 11 - Requisiti professionali

1. Il titolare dell'impresa individuale o la società deve essere in possesso dei requisiti professionali all'atto della presentazione della domanda.
2. I requisiti professionali validi sono quelli previsti dal Ministero dello Sviluppo Economico nella circolare esplicativa emanata a seguito del D.Lgs. 59/2010.

TITOLO III- ALTRE DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI

Articolo 12 - Subentri

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta la cessione dell'autorizzazione all'avente causa e la decadenza della medesima in capo al cedente, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali previsti.
2. Per le nuove autorizzazioni non è consentito il trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio prima della loro effettiva e documentata attivazione. Le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) relative al subingresso devono essere corredate da:
 - a) copia dell'atto comprovante l'effettivo trasferimento dell'esercizio, registrato in forma pubblica o per scrittura privata, o dichiarazione del notaio dell'avvenuto trasferimento dalla quale risulta indicata la data degli effetti giuridici o dichiarazione di successione;
 - a) contratto registrato attestante il possesso dei locali (locazione, comodato o altro) o copia dell'atto di proprietà o copia della lettera inviata al proprietario con raccomandata A.R.;
 - b) copia, debitamente protocollata dall'Ulss, della Scia per la "registrazione" ai fini igienico sanitari (in caso di subingresso negli stessi locali: comunicazione per l'aggiornamento della "registrazione");
 - c) planimetria e sezione dei locali aggiornate e corrispondenti ai vani, in scala 1:100 o 1:50, datate e firmate da un tecnico abilitato con l'indicazione della destinazione di ciascun vano, della superficie, della cubatura e altezza e lay-out dell'attrezzature presenti;
 - d) certificazione del tecnico abilitato in merito ai locali sede dell'attività per:
 - l'estensione della superficie di somministrazione, l'eventuale superficie dedicata all'intrattenimento e svago;
 - il rispetto dei criteri di sorvegliabilità previsti dal D.M. 564/1992;
 - il rispetto delle vigenti norme in materia urbanistica ed edilizia;
 - la destinazione d'uso (indicare anche i dati catastali);
 - l'agibilità (indicare anche i dati del certificato di agibilità);
 - eventuali modifiche apportate rispetto alla precedente SCIA;
 - e) in caso di nomina del procuratore: copia dell'atto di procura;
 - f) permesso di soggiorno per stranieri in corso di validità;
 - g) copia di un documento di identità del sottoscrittore.

Articolo 13 – Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette ad autorizzazione

Sono soggette a scia ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte:

- al domicilio del consumatore;
- in locali in cui è prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago, quali, discoteche, sale giochi, ecc.;



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

C.F. 0034663 023 9 - Tel. 045/6339800 - Fax 045/6370290

Deliberazione Consiglio Comunale n. 60 del 21/07/2011

- in scuole, mense, spacci, ecc.;
- in complessi ricreativi, quali impianti sportivi, piscine, palestre, oratori, biblioteche, musei, parchi, ecc.;
- in strutture socio – sanitarie quali ospedali, case di riposo, poliambulatori;
- in mercati all'ingrosso, strutture fieristiche ecc.;
- negli esercizi annessi agli alberghi, pensioni, locande od altri complessi ricettivi limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
- all'interno di impianti di distribuzione di carburanti ad uso pubblico.

In tali casi l'esercizio di somministrazione è vincolato al collegamento logistico - funzionale con l'attività principale della quale deve essere accessorio. Tali attività di somministrazione non sono trasferibili in altra sede se non congiuntamente all'attività principale cui si riferiscono e devono rispettare gli orari di funzionamento della struttura cui sono pertinenti.

Articolo 14 - Trasferimenti della sede legale, modifiche societarie, dei locali e del procuratore/preposto

1. Sono soggetti a comunicazione entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento:
 - a) la variazione della natura giuridica, della denominazione o della ragione sociale;
 - b) il trasferimento della sede legale che non comporti il trasferimento dell'ubicazione dell'esercizio;
 - c) ogni altra variazione societaria che non determini il subingresso;
 - d) la variazione del procuratore/preposto;
 - e) la variazione della superficie di somministrazione.
2. La variazione della tipologia di somministrazione da bar ed esercizi simili (wine bar, birreria, enoteca, disco bar, pub, ecc.) a ristorante ed esercizi simili (pizzeria, trattoria, tavola calda, fast food, self service, osteria, bar gelateria, ecc.) dev'essere comunicata allegando la nuova registrazione igienico - sanitaria presentata all'ULSS, nonché planimetria e documentazione inviata all'Ufficio Tecnico o autocertificazione (in caso di ristrutturazione o modifica dei locali).

Articolo 15 - Perdita dei requisiti professionali

1. Qualora la modifica nella composizione della società o la cessazione del procuratore provochi la perdita dei requisiti professionali, questi devono essere necessariamente ripristinati entro il termine di 30 giorni, decorso inutilmente il quale viene emanato un provvedimento di sospensione dell'attività fino al nuovo conseguimento degli stessi.
2. L'autorizzazione decade trascorsi inutilmente 365 giorni dalla data di sospensione.

Articolo 16 - Sospensione volontaria dell'attività

1. Il titolare deve comunicare la chiusura dell'esercizio per ferie, lavori o altro motivo e riconsegnare l'autorizzazione solo se la sospensione dell'attività è superiore a 30 giorni.
2. La sospensione può avere una durata massima di 365 giorni, alla scadenza dei quali se l'attività non è ripresa l'autorizzazione decade, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.

Articolo 17 - Sanzioni

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 267/2000 e nell'art. 17bis, c. 3, del Tulp, ad ogni violazione del presente regolamento, non diversamente sanzionata da altre norme di legge, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 155,00 (centocinquantacinque) ad € 1.032,00 (milletrentadue).
2. Il procedimento sanzionatorio di cui al comma precedente è regolato dai principi e dalle procedure di cui alla legge 24.11.1981, n.689 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18 - Rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni previste:
 - a) dalla legge regionale;
 - b) dalle deliberazioni di Giunta regionale n. 2982 del 14 ottobre 2008, n. 3340 del 04.11.2008, nn. 2026 e 2029 del 03 agosto 2010;



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

C.F. 0034663 023 9 - Tel. 045/6339800 - Fax 045/6370290

Deliberazione Consiglio Comunale n. 60 del 21/07/2011

- c) dall'ordinanza sindacale di determinazione degli orari degli esercizi pubblici e delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di attività particolari;
- d) dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo;
- e) dalla legge n. 447/1995 in materia di impatto acustico;
- f) dal D.Lgs. 26.03.2010, n. 59 per le disposizioni in materia di somministrazioni di alimenti e bevande e di possesso di requisiti;
- g) dal D.P.R. 160/2010.

Articolo 19 – Entrata in vigore

1. Di dare atto che il regolamento come sopra approvato entrerà in vigore con la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune per quindici giorni, fatta salva l'esecutività della presente deliberazione
2. Con l'entrata in vigore del presente atto, s'intendono abrogati i precedenti documenti programmatici e regolamentari dell'Amministrazione in materia di somministrazione di alimenti e bevande e le eventuali disposizioni comunali in contrasto con il presente regolamento.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

C.F. 0034663 023 9 - Tel. 045/6339800 - Fax 045/6370290

Deliberazione Consiglio Comunale n. 60 del 21/07/2011

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to MENINI CESARE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PERUZZI DR. GIOVANNI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PERUZZI DR. GIOVANNI

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
PERUZZI DR. GIOVANNI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio.

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000).

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____
[X] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
PERUZZI DR. GIOVANNI